



Città di Desenzano del Garda

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004

Aggiornato con deliberazione di C.C. n. 81 del 30/09/2009

Aggiornato con deliberazione di C.C. n. 81 del 25/11/2022

INDICE

Art. 1 - ISTITUZIONE	pag. 2
Art. 2 - FINALITÀ.....	pag. 2
Art. 3 - FUNZIONI.....	pag. 2
Art. 4 – ATTIVITA' CONSULTIVA.....	pag. 3
Art. 5 - COMPOSIZIONE.....	pag. 3
Art. 6 - FUNZIONAMENTO.....	pag. 4
Art. 7 - PRESIDENZA.....	pag. 4
Art. 8 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE	pag. 5
Art. 9 - NORME FINALI	pag. 5

Art. 1 – ISTITUZIONE

E' istituita, presso il Comune di Desenzano del Garda, la Commissione per le Pari Opportunità tra uomini e donne in attuazione dell'art.3 – comma 1 dello Statuto comunale.

La Commissione è un organismo permanente che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dagli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125 ed ai sensi del D.Lgs. n.226/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – FINALITÀ

Finalità principale della Commissione è quella di favorire la più ampia partecipazione delle donne della città alla sua organizzazione sociale, culturale, politica ed amministrativa, intervenendo nei processi di formazione delle decisioni che riguardano in particolare la vita ed il lavoro delle donne.

La Commissione valorizza la presenza femminile nella città attraverso progetti volti a conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere azioni di solidarietà verso il disagio femminile, ad individuare strumenti per il sostegno del lavoro di cura svolto dalle donne ed a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività femminili.

Art. 3 – FUNZIONI

La Commissione:

- a) svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel Comune ed in un contesto più ampio, nonché convegni, seminari, conferenze; favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile;
- b) esprime pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed atti amministrativi e programmatore del Comune che investono la condizione femminile;
- c) formula proposte per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza e servizi sociali;
- d) valuta lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile e promuove forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni di impiego delle donne;

- e) vigila sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati, che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazioni delle leggi di parità;
- f) promuove progetti ed interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione; collabora nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive dell'Unione Europea;
- g) opera in piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni ed attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità e con quella Provinciale, in raccordo con la Commissione Consiliare Permanente competente;
- h) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

La Commissione svolge la propria attività nell'ambito del territorio comunale presso un locale assegnatole dalla Giunta Comunale.

Art. 4 - ATTIVITÀ CONSULTIVA

La Commissione di propria iniziativa può esprimere pareri o avanzare proposte all'Amministrazione Comunale su qualunque materia concernente le sue finalità.

L'Amministrazione è tenuta a chiedere parere alla Commissione su tutti gli atti di cui all'art.3 lett. b) e detto parere deve essere espresso entro 10 giorni lavorativi.

Art. 5 – COMPOSIZIONI

1. La Commissione, istituita con Decreto sindacale, è composta da uomini e donne come di seguito individuati:

- a) **4 Consiglieri/e Comunali** (2 di maggioranza e 2 di minoranza) indicati dai Capigruppo Consiliari;
- b) **7 componenti** indicati dal mondo delle associazioni di categoria e/o del volontariato, di cui:
 - **1** componente indicato dalle Organizzazioni sindacali confederali
 - **2** componenti indicati delle Associazioni di categoria economiche
 - **1** componente indicato dai consultori familiari
 - **1** componente indicato da associazioni del volontariato sociale e della cooperazione attive sul territorio
 - **2** persone indicate all'interno delle associazioni senza scopo di lucro iscritte nel Registro comunale delle associazioni, operanti sul territorio comunale

- c) **2** componenti in rappresentanza del mondo giovanile (18-25 anni), uno per la maggioranza ed uno per la minoranza, indicati dai Capigruppo Consiliari;
- d) **4** componenti con comprovata competenza ed esperienza nel campo delle politiche di genere, della parità e delle pari opportunità (es. avvocati, psicologi, sociologi, ricercatori universitari e rappresentanti del mondo della scuola).

Spetta alla Giunta comunale la valutazione delle candidature dei componenti di cui alle lettere b) e d).

Sono componenti di diritto il Sindaco e l'Assessore con delega per le Pari Opportunità, senza diritto di voto.

Art. 6 - FUNZIONAMENTO

La Commissione si riunisce, di norma una volta ogni quattro mesi, salvo casi eccezionali, e comunque, su iniziativa del/della Presidente o di chi ne fa le veci, dell'Assessore competente, o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.

La Commissione è convocata con avviso scritto o per e-mail almeno sette giorni prima della data della riunione.

Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede comunale.

Le riunioni della Commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla prima convocazione, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Dopo tre assenze consecutive, non giustificate, il/la componente della Commissione decade automaticamente.

La Commissione elabora entro il mese di ottobre di ciascun anno, un programma annuale, che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale, anche ai fini dell'art.8 del presente regolamento, e presenta entro fine febbraio al Consiglio Comunale una dettagliata relazione, con annesso rendiconto finanziario, sull'attività svolta nell'anno precedente.

Delle riunioni della Commissione viene redatto apposito verbale, a cura del Settore Segreteria Generale.

Il verbale riporterà i punti salienti della discussione, delle decisioni e delle votazioni. Lo stesso verrà approvato dalla Commissione nella seduta successiva.

Art. 7 – PRESIDENZA

La prima riunione della Commissione è convocata dal Sindaco, entro 30 giorni dalla nomina della stessa, e da esso presieduta, o da suo delegato. La Commissione elegge, entro 30 gg,

dal suo insediamento, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei propri componenti, con votazioni distinte e non necessariamente effettuate nella medesima seduta, il/la Presidente e il/la Vicepresidente. Se dopo due votazioni, sia per l'elezione del/della Presidente che del/della Vicepresidente, nessuno/a dei/delle candidati/e ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Fino all'elezione svolge le funzioni di Presidente il/la componente di età maggiore.

Il/la Presidente e il/la Vice Presidente non possono essere Consiglieri Comunali.

Il/la Presidente:

- convoca e presiede le riunioni della Commissione;
- predisponde l'Ordine del Giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Commissione;
- promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione.
- Il/la Vice Presidente coadiuva il/la Presidente e lo/la sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento di entrambi funge da Presidente il/la componente di età maggiore.

Art. 8 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

Annualmente l'Amministrazione Comunale riserva nel bilancio di previsione uno stanziamento per la realizzazione delle attività e delle iniziative proposte dalla Commissione ed attinenti al proprio funzionamento ed ai propri compiti.

Il Comune metterà a disposizione della Commissione tutto il materiale informativo necessario a garantire il massimo della partecipazione della Commissione stessa all'azione amministrativa.

Art. 9 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle Leggi Nazionali e Regionali, nello Statuto e regolamenti comunali.